

ID. 577802

Pratica: 2016/V 1 1/000006

Lugo, 30/10/2017

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N . 1 2 2 2

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROPOSTO DA E.A. AVVERSO SENTENZA N. 373/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI FORLI' - SEZIONE LAVORO EMESSA IN RELAZIONE A PROCEDIMENTO N. 1003/2015 RG - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n 9 in data 21 gennaio 2010, il Comune di Cesena ha approvato la convenzione fra se medesimo, l'Anci Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (11 Enti), l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (4 Enti), l'Unione dei Comuni della Valmarecchia (5 Enti) e i Comuni di Anzola Emilia, Bagno di Romagna, Borghi, Calderara di Reno, Castel Bolognese, Cento, Cesenatico, Forlì, Gambettola, Longiano, Mercato Saraceno, Mondaino, Ozzano Emilia, Saludecio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Feltria, Sogliano, Solarolo, Roncofreddo per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;
- con delibera di Consiglio n. 134 del 20/12/2012, il Comune di Cesena ha deliberato il rinnovo della convenzione predetta fino alla data del 31/12/2017;
- con delibera di Consiglio n. 105 del 11/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente", il Comune di Cesena convenne il trasferimento della sede principale della convenzione medesima all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 84 del 17/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" si convenne di costituirsi sede capofila della gestione associata della predetta convenzione;

Considerato:

- che E.A., dipendente del Comune di Cesena, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Santoli di Bologna, ha presentato:

- ricorso al Tribunale Civile di Forlì – Sezione Lavoro, (notificato il 2/2/2016 agli atti con prot. 5396 del 3/2/2016) contro il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ottenere l'annullamento della comunicazione prot. Ris. n. 44 del 31/7/2015 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in correlazione alla condanna penale di primo grado emessa a carico del ricorrente;
- ricorso al Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro - ex artt. 669 – 700 c.p.c., (notificato il 2 marzo 2016 agli atti con prot. 10376 del 3/3/2016) con il quale, in riferimento al ricorso di cui sopra R.G.I. n. 1003/2015 si ribadisce la richiesta di ottenimento dell'annullamento del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna prot. Ris. n. 44 del 31/7/2015 e contestualmente si chiede la disposizione della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e in caso di rigetto di tale istanza si chiede l'anticipo dell'udienza di discussione del merito;
- che l'Unione dei Comuni, per tutelare gli interessi dell'Ente, ha deliberato la costituzione in giudizio con atto di Giunta n. 62 del 31/3/2017;
- che con determinazione n. 299 del 31/3/2017 si è proceduto ad affidare al Prof. Avv. Carlo Zoli l'incarico di patrocinio legale;
- che con sentenza n. 373/2016 pronunciata dal Tribunale Civile di Forlì', Sezione Lavoro, in data 9/11/2016 e pubblicata il successivo 15/12/2016 il ricorso è stato rigettato;
- che E.A., sempre rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Santoli di Bologna, ha presentato ricorso alla Corte d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro, notificato presso lo studio legale del Prof. Avv. Carlo Zoli mediante posta elettronica certificata inviata il 20/7/2017 (agli atti dell'unione con prot. 43863 del 26/7/2017) per impugnare la suddetta sentenza n. 373/2016 del Tribunale Civile di Forlì', Sezione Lavoro;

Atteso che:

- con delibera di consiglio dell'Unione n. 2 del 18/01/2017, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019;

- con delibera di consiglio dell'Unione n. 3 in data 18/01/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, come variato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di giunta dell'Unione n. 8 in data 19/01/2017, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017/2019 - Parte contabile (art. 169 D. Lgs n. 267/2000), come variato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di giunta dell'Unione n. 89 in data 01/06/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - piano della performance - piano dettagliato degli obiettivi - anni 2017/2019 (art. 197, comma 2, lettera a) D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli

atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ditta ricorrente, procedendo alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna nel suddetto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, giusta autorizzazione di cui alla delibera di giunta dell'Unione n. 166 del 19/10/2017 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Ritenuto che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono discendere da un equilibrio tra garanzia di un confronto concorrenziale da un lato, economicità ed efficacia dall'altro e la chiave di volta è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell'affidamento aumenta in primo luogo in ragione del valore dell'appalto, che legittima l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione, in presenza di adeguata motivazione;

Considerato opportuno affidare l'incarico di che trattasi al prof. Carlo Zoli di Faenza, che ha già rappresentato l'Ente nel primo grado del presente giudizio, e applicato tariffe ritenute congrue, ragione per cui in questo caso non si ricorre ad un confronto concorrenziale;

Dato atto che, interpellato in proposito lo studio legale del prof. Avv. Carlo Zoli di Faenza, il suddetto ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, per una somma complessiva di € 5.106,92 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., come da preventivo che si conserva agli atti;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza

finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;

- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;
- è stato acquisito il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel ricorso che E.A., dipendente del Comune di Cesena, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Santoli di Bologna, ha presentato:

- ricorso alla Corte d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro, notificato presso lo studio legale del Prof. Avv. Carlo Zoli mediante posta elettronica certificata inviata il 20/7/2017 (agli atti dell'Unione con prot. 43863 del 26/7/2017) per impugnare la suddetta sentenza n. 373/2016 del Tribunale Civile di Forlì, Sezione Lavoro;

- di incaricare nel giudizio in argomento il Prof. Avv. Carlo Zoli, Via Mengolina n. 18 – 48018 Faenza – piazza Aldrovandi n. 3 – 40125 Bologna - C.F. ZLO CRL 58M11 D458M – P.I. 01276440391, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 5.106,92, al bilancio 2017/2019 - annualità 2017, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di giunta dell'Unione n. 166 del 19/10/2017 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:035	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA E.A. CONTRO IL COMUNE DI CESENA E L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	ZOLI CARLO,01276440391 , VIA MENGOLINA, 18,48018,FAENZA,RA ,BANCA, IBAN: IT3G08542237000000 00155244	2017/1718/1	€ 5.106,92	

- di dare atto che l'Unione non è ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232 - art. 1 - commi da 463 a 484) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

Di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con*

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."

- di attestare che:

– a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *"a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto "split payment", con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi"*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", eventuali esclusioni dalla disciplina di "split payment" previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali "le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante" vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

- **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Anna Boschi